

NEWSLETTER DEL 7 AGOSTO 2020

LA “LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. RILANCIO”

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 (Supplemento Ordinario n. 25).

Di seguito, le novità in materia di enti locali.

Art. 105 – Finanziamento dei centri estivi e contrasto alla povertà educativa

Per il 2020 è previsto un incremento del Fondo per le politiche della famiglia pari a 150 milioni di euro a sostegno delle famiglie, da erogare ai comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, così suddiviso:

- 135 milioni, pari al 90%, per il potenziamento dei centri estivi diurni, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di minori di età compresa tra 0 e 16 anni (il decreto prevedeva dai 3 ai 14 anni) per i mesi da giugno a settembre;
- 15 milioni, pari 10%, per la realizzazione di progetti di contrasto alla povertà educativa.

Art. 106, c. 3 bis – Differimento del termine bilancio di previsione

In considerazione delle condizioni di incertezza sull'entità delle risorse disponibili per gli enti locali, il comma 3-bis dell'art. 106 dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali. È prorogato al 30 settembre anche il termine per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell'organo consiliare. Inoltre, è stato spostato al 31 gennaio 2021 anche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, così come sono stati differiti i termini entro i quali le delibere e i regolamenti concernenti determinati tributi comunali devono essere pubblicate al fine di acquisire efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione.

Art. 106 bis – Fondo per i comuni in dissesto finanziario

L'art. 106-bis istituisce un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni in dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Istituito presso il Ministero dell'interno. Il fondo è così finalizzato:

- per il 50% ad interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei comuni in stato di dissesto finanziario, da destinare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri;
- per il 50% ai comuni in dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

La ripartizione delle risorse del fondo, pari a 20 milioni di euro per il 2020, è fatta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenze Stato-Città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018.

Art. 112 – Fondo per i comuni ricadenti nella «zona rossa»

In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'art. 18 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza), è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle menzionate province. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente a interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. La legge di conversione ha aggiunto tra i comuni beneficiari anche il comune di San Colombano al Lambro, a cui vengono assegnati 500mila euro.

Art. 112 bis – Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19

L'art. 112-bis istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria non rientranti tra quelli destinatari del fondo previsto dall'art. 112. Inoltre, introduce, per il 2020, alcune deroghe alla normativa vigente in materia di variazioni di bilancio e obbligo di rendicontazione, relativamente alle risorse trasferite agli enti locali per fronteggiare l'emergenza. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'art. 158 del TUEL, in materia di rendicontazione dei contributi straordinari, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

Art. 113, c. 2 bis – Destinazione degli immobili per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale, il comma 2-bis dell'art. 113 prevede che nel caso in cui i mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti siano stati estinti oppure, sebbene ancora in ammortamento, sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria, l'immobile finanziato possa essere destinato, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, alla amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 114 – Differimento termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per opere pubbliche e abbattimento delle barriere architettoniche

L'art. 114 prevede la proroga dei termini indicati dall'art. 30, comma 14-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività. A causa dell'emergenza epidemiologica, si sono riscontrate forti difficoltà nel rispettare le scadenze previste, la prima delle quali fissata al 15 maggio per dare avvio ai lavori. In caso di mancato rispetto di tale scadenza era prevista la revoca del contributo statale. L'art. 114 ha prorogato le scadenze, e così:

- l'inizio dell'esecuzione dei lavori slitta dal 15 maggio al 15 settembre 2020 (il D.L. Rilancio, invece, aveva stabilito il 15 luglio);
- in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, l'eventuale revoca del contributo (in tutto o in parte) stabilita per il 15 giugno di ciascun anno, slitta al 15 ottobre 2020 (nella versione iniziale era stata stabilita al 30 agosto);
- il termine entro cui iniziare l'esecuzione dei propri lavori da parte dei comuni che sono risultati assegnatari delle somme revocate, passa dal 15 ottobre di ciascun anno al 15 dicembre 2020 (all'inizio, invece, era stato deciso il 15 novembre).

Art. 114 bis – Sospensione termini e deroghe per enti in riequilibrio

L'art. 114-bis prevede alcune deroghe alla procedura di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, al fine di tenere conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 1 rinvia il termine per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-quater, comma 5, del TUEL. In particolare, si prevede che il termine di 30 giorni ivi indicato, già rinviato al 30 giugno 2020 dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, decorre dal 1° gennaio 2021. Il comma 2 dispone che la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre prevista dal comma 6 dell'art. 243-quater del TUEL, non si effettua. La verifica relativa al primo semestre è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 114 ter – Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani

L'articolo 114-ter stabilisce che si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per i consumatori:

- le estensioni e i potenziamenti di reti e impianti esistenti in comuni già metanizzati;
- le nuove costruzioni di reti e impianti in comuni da metanizzare che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000 e classificati come montani, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, nei limiti delle risorse già assegnate.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede ad aggiornare conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tal fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.

Art. 118 bis- Disposizioni in materia di assunzioni per personale negli enti in dissesto

L'art. 118-bis contiene disposizioni in materia di procedure di assunzione di personale da parte degli enti territoriali in condizioni finanziarie deficitarie. La disposizione prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e di contenimento delle spese, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni in condizioni finanziarie negative (strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario), prima di avviare nuove procedure concorsuali per assunzioni a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine quelle eventualmente sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico riconducibili alla situazione finanziaria dell'ente medesimo. Viene altresì specificato che la definitiva assunzione di personale avverrà nel rispetto dei piani

triennali di fabbisogno del personale e sarà soggetta al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno (come disposto dall'art. 243, c. 1, del Testo unico degli enti locali).

Art. 118 ter – Riduzione di tariffe e aliquote entrate locali

L'articolo 118-ter consente agli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale. Si tratta di una misura premiale per i contribuenti che pagano alcuni tributi utilizzando la domiciliazione bancaria.

Art. 119 – Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici

L'art. 119 introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati. La detrazione è prevista inoltre per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento. Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Art. 119 bis – Differimento del termine di inizio lavori per i comuni beneficiari di contributi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale

L'art. 119 bis differisce dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale deve avvenire l'inizio dei lavori da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Viene altresì eliminata la condizione che limita l'applicazione del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei comuni, entro il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

L'art. 157 dispone, in deroga a quanto previsto all'art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il

1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Non si procede altresì agli invii di una serie di atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020. L'articolo stabilisce, infine, che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di un anno. Si precisa che gli spostamenti dei termini di notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, adottati per evitarne la concentrazione nel periodo successivo alla crisi, non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

Art. 157, c. 7 ter – Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

L'art. 157 comma 7 ter proroga fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Art. 177 – Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore turistico

L'art. 177 prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota Stato e quota-Comune, per l'anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Rispetto alla prima formulazione della norma, l'agevolazione è stata estesa anche agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Art. 181 – Sostegno alle imprese di pubblico esercizio

L'articolo 181 esonera, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP). La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione del pagamento di TOSAP/COSAP è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Ai sensi del comma 1-bis, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono esonerati dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del canone di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il comma 1-ter dispone il rimborso delle somme versate nel periodo 1° marzo - 30 aprile 2020, di cui al comma 1-bis. Il comma 1-quater dispone che, per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero da TOSAP e COSAP temporanei e dai rimborsi di quanto versato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 216, c. 1 e 2 – Disposizioni in tema di impianti sportivi

L'art. 216 consente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e alle associazioni sportive, di sospendere (comma 1) fino al 30 settembre 2020 il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere versati in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Inoltre (comma 2), si dispone che le parti dei rapporti di concessione in godimento, comunque denominati, o di gestione degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti concessori in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni.

Art. 229, c. 2 bis – Trasporto scolastico

Il comma 2 bis dell'art. 229, prevede, per far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza. Alla ripartizione tra i comuni interessati si procederà mediante un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

SINTESI DELLE MISURE CONFERMATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 34/2020

Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali: l'art. 115 ha istituito un fondo con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili». Il fondo ha lo scopo di concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali in deficit di liquidità al fine di ridurre i debiti commerciali scaduti nella pubblica amministrazione.

Fondi ai comuni per compensarli del taglio delle tasse locali: per venire incontro alle necessità del settore turismo, tra i più colpiti dalla crisi, il governo ha disposto una serie di tagli a tasse come l'IMU, l'imposta di soggiorno e quella per l'occupazione di suolo pubblico. Misure che creano inevitabilmente dei danni alle casse comunali. Per questo il decreto Rilancio ha stanziato fondi di ristoro per sostenere i comuni e permettere loro di continuare ad erogare servizi. Si tratta in particolare di:

- un Fondo da 76,55 milioni di euro per compensare i comuni del minor gettito IMU;
- un Fondo da 100 milioni per compensare le minori entrate legate alla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco;
- un Fondo da 127 milioni per compensare i comuni dalle minori entrate connesse all'esonero dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020. In sede di conversione del D.L. Rilancio l'esenzione è stata estesa anche

al periodo 1° marzo - 30 aprile 2020 e, di conseguenza, è stato istituito un ulteriore Fondo - questa volta da 12,5 milioni - a ristoro delle minori entrate dei comuni.

Fondo per assicurare le funzioni fondamentali degli enti locali: l'art. 106 ha creato un Fondo da 3,5 miliardi con cui assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per la realizzazione di funzioni fondamentali che tali enti sono chiamati a garantire, anche in relazione alla possibile perdita di entrate a causa della pandemia. I criteri e le modalità di riparto sono stati stabiliti il 16 luglio con un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, dopo l'intesa raggiunta il giorno prima in seno alla Conferenza Stato-Città. Si è ora in attesa del decreto del direttore centrale per la Finanza locale con cui procedere al riparto delle risorse e all'emissione dei singoli mandati di pagamento in favore dei comuni, delle province e città metropolitane.

Fondo per assicurare le attività delle Regioni: analogamente al Fondo da 3,5 miliardi destinato agli enti locali, l'art. 111 ha creato anche un Fondo da 1,5 miliardi con cui assicurare alle Regioni le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione, evitando che eventuali perdite di entrate connesse all'emergenza coronavirus possano inficiare la capacità delle Regioni di assicurare i servizi in questi ambiti. Anche in questo caso i criteri e le modalità di riparto saranno definiti con un successivo decreto (questa volta del MEF) da adottare entro il 31 luglio 2020.

Procedure semplificate per la rinegoziazione dei mutui: l'art. 113 ha previsto la possibilità per gli enti locali di rinegoziare o sospendere nel 2020 la quota capitale di mutui (e di altre forme di prestito contratte con banche, intermediari finanziari e la stessa CDP) tramite delibera dell'organo esecutivo. Inoltre, in caso di adesione ad accordi promossi dall'ABI e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione delle quote di capitale delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020 (con conseguente modifica del piano di ammortamento), la sospensione può avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 204 (comma 2) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 41 (commi 2 e 2 bis) della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973: l'art. 153 ha disposto la sospensione per le pubbliche amministrazioni delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (verifiche fiscali dei pagamenti) in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle PA anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a cinquemila euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

IL "DECRETO SEMPLIFICAZIONI"

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 (Supplemento Ordinario n. 24) il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale». Di seguito si elencano alcune delle novità più rilevanti per gli enti locali.

Artt. 1 e 2 – Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici

Al fine di promuovere gli investimenti nell'ambito delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emer-

genza sanitaria globale del COVID-19, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. In particolare, si prevede:

- a) l'affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
- b) una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell'importo complessivo, per le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire nel termine di due mesi nel caso dell'affidamento diretto (lett. a), allungati a quattro nel caso di procedura negoziata per le prestazioni superiori a 150.000 euro (lett. b). L'omesso rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell'avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, rappresentano causa di esclusione del medesimo dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per gli affidamenti superiori ai 150.000 euro (lett. b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Per quanto riguarda le modalità di affidamento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93. Sempre con il fine di promuovere gli investimenti, il successivo art. 2 introduce disposizioni preordinate ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento.

Art. 4 – Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

L'art. 4 prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per l'omessa stipulazione del contratto nel termine preventivato e che, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell'esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie unicamente per fattispecie ben definite.

Art. 5 – Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'esecuzione delle opere pubbliche potrà essere sospesa solo per cause previste da disposizioni di legge penale, gravi ragioni di ordine pubblico o tecnico, salute pubblica e pubblici interessi. Nel caso in cui i lavori non possano proseguire con il soggetto designato, o in caso di ritardo ingiustificato dell'avvio dei lavori, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, potrà:

- procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- scorrere la graduatoria dei soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara;

- indire una nuova gara;
- nominare un commissario straordinario.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione sopra elencati, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

Art. 6 – Collegio consultivo tecnico

Fino al 31 luglio 2021 con riferimento a lavori per la realizzazione di opere pubbliche per importo pari o superiore alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti dovranno obbligatoriamente costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del decreto, il collegio consultivo tecnico deve essere nominato entro il termine di trenta giorni dalla medesima data. I componenti, in numero di 3 o 5, a seconda della complessità dell'opera, dovranno essere scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici. I componenti del Collegio dovranno inoltre conoscere la metodologia BIM (modellazione per l'edilizia e le infrastrutture).

Art. 7 – Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, l'art. 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non potrà realizzare nuove opere e non sarà consentito l'accesso reiterato, a meno che la carenza di risorse derivi da una accelerazione sul cronoprogramma. Per il 2020, il Fondo sarà finanziato con 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, gli stanziamenti potranno arrivare a 100 milioni di euro.

Art. 10 – Semplificazioni e altre misure in materia edilizia

L'art. 10 introduce alcune misure in ambito edilizio al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana. In particolare, sono disposte le seguenti misure:

- semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici;
- accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata per acquisire l'assenso delle altre amministrazioni;

- rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di costruzione da pagare al comune;
- proroga della validità dei titoli edilizi;
- previsione del rilascio su richiesta dell'interessato circa l'intervenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

Artt. da 12 a 16 – Semplificazioni procedurali

L'art. 12 apporta una serie di modifiche alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di procedimento amministrativo. In merito alla semplificazione dei procedimenti:

- si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti;
- si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni, e le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarla con i termini previsti dalla legge e darne pubblicazione;
- si introducono semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici, introducendo il principio generale secondo cui le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in forma digitale;
- si tagliano i costi della burocrazia, prevedendo che, sia per le norme primarie che per i decreti attuativi, nel caso di introduzione di nuovi costi regolamentari, vanno eliminati altri oneri di pari valore, oppure i nuovi costi vanno resi fiscalmente detraibili;
- si inserisce per il periodo 2020-2023 l'Agenda della semplificazione amministrativa, definita secondo le linee di indirizzo condivisa fra Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali e si prevede la definizione di una modulistica standard in tutto il Paese per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini.

Art. 17 – Stabilità finanziaria degli enti locali

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di cui all'art. 243-bis, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di dissesto per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale), è fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'art. 107, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi di cui al comma 7 dell'art. 243-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (mancata presentazione del piano entro il termine di novanta giorni, accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ecc.) l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, è sospesa fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma

delle leggi vigenti in materia. Il comma 7 dell'art. 243-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale. Infine, il comma 4 dell'art. 17 apporta le seguenti modificazioni all'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205: il comma 850 è abrogato e l'ultimo periodo del comma 889 è soppresso.

Artt. da 21 a 23 – Responsabilità degli amministratori

In merito alla responsabilità degli amministratori pubblici, l'art. 21 prevede, fino al 31 luglio 2021, la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta anche per colpa grave per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive. L'elemento soggettivo del dolo viene riferito anche all'evento dannoso e non alla sola condotta. Gli artt. 22 e 23 rafforzano il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e definiscono in modo più puntuale il reato di abuso d'ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali siano gli specifici comportamenti puniti dalla legge.

LE ULTIME NOVITÀ FISCALI E CONTABILI

Contabilizzazione anticipazioni di liquidità D.L. Rilancio

La Ragioneria generale dello Stato ha fornito importanti indicazioni su come codificare l'anticipazione di liquidità prevista dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (D.L. Rilancio) con la risposta alla Faq n. 31 aggiunta sulle pagine dedicate a Siope+ del proprio sito. La codifica da utilizzare nel 2020 per contabilizzare gli incassi dell'operazione è E.6.03.01.01.999 «Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.», mentre per i pagamenti, è da utilizzare, dal 2022, il codice U.4.03.01.01.999 «Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.». Infine, la Ragioneria generale non indica i codici Siope per il fondo anticipazione di liquidità da iscrivere fra le spese, poiché su tale stanziamento non si impegna e non si paga. Tuttavia, per completare le informazioni utili agli enti ai fini dell'iscrizione a bilancio, si suggerisce di utilizzare il codice del piano dei conti integrato U.4.05.99.99.999 «Altri fondi per rimborso prestiti».

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?searchPage=2&area=SIOPE&ambito=Enti+Locali&cerca_text=&query=0](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?searchPage=2&area=SIOPE&ambito=Enti+Locali&cerca_text=&query=0)

Ripiano disavanzi delle aziende speciali

La copertura dei disavanzi delle aziende speciali deve avvenire secondo la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto, dalle convenzioni o dagli atti costitutivi e ove trattasi di disavanzo che derivi da fatti di «gestione» (art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000). Di conseguenza è posto un limite alla possibilità di realizzare un accollo interno del debito gestionale e organizzativo disavanzo di gestione, deresponsabilizzando il management rispetto ai danni (o

al rischio di danno) arrecato alla integrità/continuità aziendale. Non tutti i «disavanzi» di gestione dell'azienda speciale sono ripianabili ab aeterno dall'ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest'ultimo, ma solo quelli la cui riparabilità è prevista da statuto, convenzione o atti costitutivi e in ogni caso purché:

- sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio previsto dall'art. 114;
- il disavanzo derivi da fatti di gestione.

Perciò, l'ente, ai fini dell'applicazione della norma, dovrà - nell'esercizio dei propri poteri discrezionali - verificare preliminarmente se lo statuto, le convenzioni o gli atti costitutivi prevedano tale possibilità e se il disavanzo è imputabile a fatti di gestione. Il mancato ricorso allo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio, previsto dall'art. 194, comma 1, lett. b) del Tuel, ovviamente, non esime gli enti dall'obbligo di ripianare, secondo l'ordinario ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l'integrità e la continuità aziendale, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio.

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/88/2020/PAR>

Arconet: contenuti dell'assestamento di bilancio

A seguito del rinvio della verifica degli equilibri al 30 settembre 2020 la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022. Sono queste le indicazioni contenute nella Faq di Arconet n. 41 del 15 luglio 2020.

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?searchPage=2&area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_text=&query=0

Arconet: chiarimenti sul disavanzo ripianato

La commissione Arconet, con la Faq n. 40 del 1° luglio 2020, ha fornito chiarimenti in merito al disavanzo di amministrazione ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 111, comma 4-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. La Commissione ha precisato che il suddetto art. 111, comma 4-bis, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio, indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come «Ripiano disavanzo» un importo ridotto del maggiore recupero. La norma in commento detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato. L'applicabilità della suddetta norma presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni. Solo l'approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce, ad avviso della Commissione, la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione. In conclusione, la Commissione ha chiarito che la norma in commento non si applica

al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che non è correlato ad un piano di rientro.

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[I/supporto e contatti/supporto al cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=40&cerca_text=](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=40&cerca_text=)

Le entrate da alienazione di beni rientrano nel ripiano del disavanzo straordinario

Il disavanzo generato dal passaggio al metodo ordinario nell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità deve essere recuperato, con apposita deliberazione, entro 45 giorni dalla deliberazione sul rendiconto 2019. Solo in questo modo è possibile evitare il rischio di scioglimento dei consigli comunali e provinciali.

Ai sensi dell'art. 39 quater del DL 162/2019, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 (determinato con il metodo semplificato sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti) e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019 (determinato nel rispetto dei principi contabili), può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

Semplificazioni, lavori in corso con pagamenti sprint: stati di avanzamento entro il 21 agosto

L'articolo 8, comma 4, del decreto Semplificazioni (DL 76/2020), punta ad accelerare i pagamenti alle imprese dei lavori già in corso di esecuzione con il fine di concedere loro maggiore liquidità. Pertanto, i direttori dei lavori, i responsabili dei servizi tecnici e di quelli finanziari sono interessati dalla norma con scadenze probabilmente troppo strette per essere rispettate, considerato anche il periodo estivo. Infatti, le emissioni degli stati di avanzamento straordinari dei lavori in corso e i relativi pagamenti, devono essere portati a termine entro il 21 agosto.

Per quanto concerne i lavori già realizzati alla data del 17 luglio (giorno di entrata in vigore del DL) il direttore dei lavori deve comunque adottare uno stato di avanzamento dei lavori anche in deroga alle clausole contrattuali.

La scansione temporale prevista dal DL stabilisce che lo stato di avanzamento dei lavori sia adottato dalla direzione lavori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del DL (entro l'1/08/2020) e che, comunque entro cinque giorni dall'adozione del Sal (6.08.2020), dovrà essere emesso il certificato di pagamento. Entro 15 giorni dall'emissione del certificato (21.08.2020), infine, dovrà essere effettuato il pagamento.

Corte dei conti: questione di massima sulle competenze dell' OSL e la definizione della massa passiva

La Sezione regionale di controllo per la Campania, con delibera n. 57 del 21 aprile 2020, aveva rimesso al Presidente della Corte dei conti una questione di massima concernente la possibilità di comprendere

nella massa passiva di un comune in stato di dissesto poste debitorie non ritualmente riconosciute così ampliando le facoltà dell'organo straordinario di liquidazione. Nello specifico la richiesta che il comune aveva posto alla competente Sezione regionale era relativa alla possibilità di ricomprendere nella massa passiva di gestione OSL debiti non riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del Tuel pur ricadendo nella competenza della gestione dell'ente fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. La Sezione Autonomie, con la delibera n. 12/SEZAUT/2020/QMIG del 14 luglio 2020 espone una rilettura della norma afferente il processo di dissesto e i soggetti coinvolti mettendo in correlazione tutti gli articoli del Tuel che ne definiscono perimetro e criteri con la più recente giurisprudenza dettata dalla Corte stessa. La Sezione Autonomie conclude l'ampia e dettagliata disamina enunciando il seguente principio di diritto: «Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva.»

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SEZAUT/12/2020/QMIG>.

PERSONALE

La Corte dei conti si pronuncia sulla circolare interministeriale prima della sua pubblicazione

Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana con la deliberazione n. 61/2020, alle procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile si applica la nuova disciplina per i Comuni prevista dal decreto «Crescita» e dal relativo decreto attuativo. Pertanto, è irrilevante che l'ente abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (Ptfp) o avviato la procedura di mobilità in base all'articolo 34-bis del decreto legislativo 165/2001, prima del 20.04.2020.

La pronuncia richiamata si è resa necessaria a seguito della circolare esplicativa del decreto ministeriale 17 marzo 2020 - attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019 – in cui è stato precisato che con riferimento al solo anno 2020, possono essere fatte salve le procedure assunzionali purché siano state effettuate entro il 20 aprile (data di decorrenza della nuova disciplina) le comunicazioni obbligatorie in base all'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 e vi sia stata la prenotazione dell'impegno di spesa. La circolare, peraltro, seppur diffusa e «bollinata» dai tre dicasteri, ancor oggi non è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Sancita l'intesa per il riparto del fondo di cui all'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

La Conferenza Stato-città e autonomie locali, in seduta straordinaria del 15 luglio 2020, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze recante i criteri e le modalità di riparto del Fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane per l'anno 2020 e sui relativi allegati A e B. Il testo del decreto, avente data 16 luglio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020. Il fondo, avente una dotazione pari a 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha l'obiettivo di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19. Sulla pagina web del Ministero dell'interno all'indirizzo <https://dait.interno.gov.it/finanza->

[locale/documentazione/decreto-del-24-luglio-2020](#) è consultabile l'ultimo testo del decreto, datato 24 luglio, con il riparto del fondo (allegato A – Riparto comuni e allegato B – riparto province e città metropolitane).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/21/20A03942/sg>

La preventiva assegnazione degli obiettivi è condizione essenziale per l'erogazione dell'indennità di risultato ai segretari

Secondo la Corte dei conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 46/2020, l'indennità di risultato può essere erogata ai segretari comunali e provinciali solo a seguito di una valutazione positiva degli obiettivi precedentemente assegnati. Inoltre, gli obiettivi devono essere connessi a un recupero di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, principio questo che si deve estendere a tutti i dirigenti e dipendenti. L'indirizzo richiamato si applica anche per i segretari in convenzione.

I politici e i revisori sono responsabili sugli integrativi

Con riferimento alla contrattazione decentrata 2020, in cui cambiano le regole per la costituzione del fondo, con l'aumento che deve essere disposto dagli enti in cui il numero dei dipendenti cresce rispetto al 2018 (Dm del 17 marzo 2020), la Corte dei conti della Sicilia (sentenza 157/2020), ritiene come non sia sostenibile la tesi secondo cui la giurisprudenza di merito, in quanto minoritaria e non confermata nei successivi gradi di giudizio, avrebbe riconosciuto ai contratti decentrati la possibilità di attribuire ulteriori indennità per attività svolte in condizioni disagiate o di rischio.

Secondo la corte siciliana, qualora il contratto non risulti conforme ai vincoli di legge o della contrattazione nazionale, incombe una responsabilità amministrativa sui soggetti coinvolti nella contrattazione decentrata.

La responsabilità erariale, per eventuali danni arrecati all'ente a seguito della sottoscrizione e dell'applicazione di contratti non conformi, oltreché per i soggetti che agiscono per la parte pubblica, matura anche in capo agli amministratori, che non possono invocare la scriminante politica per gli atti che appartengono alla sfera delle loro competenze (Corte dei conti della Sicilia sentenza n. 157/2020).

Per la sottoscrizione di contratti non conformi sono responsabili anche i revisori dei conti, i quali non possono considerare la propria attività circoscritta alle sole verifiche contabili, essendo loro attribuito anche l'esame della legittimità dei contratti decentrati (articolo 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; articolo 8, comma 6 del contratto nazionale del 21 maggio 2018).